



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.I. 00071740955 e-mail: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it

Prot. n° 4811

AVVISO
PUBBLICO

**REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “Agiudu torrau” DI CUI
ALLA L.R. N° 18/2016**

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

- la L. R. Regione Sardegna 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/26 del 22.06.2021 con la quale , tra l'altro, si approvavano in via preliminare le “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) di cui alla L.R. n. 18/2016”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale sono state approvate in via definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta Legge Regionale e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;

RENDE NOTO

che, **dal 30.06.2023 al 19.07.2023** , i cittadini interessati residenti a Villaurbana potranno presentare istanza di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **“Reddito di inclusione sociale – REIS”**.

1. I principi generali e i requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso



personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specifici.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.:

"Possono accedere alla misura i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi".

Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, al lordo delle detrazioni previste, non superiore a una soglia di euro 8.000 accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del successivo paragrafo 1.2, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

N.COMPONENTI	COEFFICIENTI	Soglia povertà mensile Stabilita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale stabilita dall'ISTAT
1 COMPONENTE	0,60	€ 656,97	€ 7.883,64
2 COMPONENTI	1,00	€1.094,95	€13.139,40
3 COMPONENTI	1,33	€1.456,28	€17.475,36
4 COMPONENTI	1,63	€1.784,77	€21.417,24
5 COMPONENTI	1,90	€2.080,40	€24.964,80
6 COMPONENTI	2,16	€2.365,09	€28.381,08
7 E PIU' COMPONENTI	2,40	€2.627,88	€31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, D.lgs. 171/2005) : *d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e); f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;*

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (RDC) Pensione di cittadinanza (PDC) /Reddito di emergenza (REM) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc /Pdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc o Pdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc o Pdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc o Pdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM): se un nucleo familiare sta percependo il REM al momento di presentazione della domanda non può essere ammesso al REIS. Diversamente se un nucleo familiare ha percepito in passato il REM, ma non lo percepisce al momento della presentazione della domanda può essere ammesso al REIS.

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS


In primo luogo è delineata una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo. Gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Se a seguito dell'istruttoria i fondi destinati al Comune di Villaurbana non fossero sufficienti a soddisfare il fabbisogno verranno escluse dal beneficio le istanze risultanti ultime in graduatoria, secondo i criteri di priorità esplicitati in questo avviso.

Per poter rispondere più tempestivamente all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente

(che ha una validità di 6 mesi) il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

<u>Priorità 1 da € 0,00 a € 3.000</u>	
NUMERO COMPONENTI	SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE
1	EURO 275,00
2	EURO 350,00
3	EURO 425,00
4 e superiori a 4	EURO 455,00



<u>Priorità 2 da € 3.001 a € 6.000</u>	
NUMERO COMPONENTI	SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE
1	EURO 225,00
2	EURO 300,00
3	EURO 375,00
4 e superiori a 4	EURO 405,00

<u>Priorità 3 da € 6.001 ad € 9.359,99</u>	
NUMERO COMPONENTI	SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE
1	EURO 140,00
2	EURO 215,00
3	EURO 290,00
4 e superiori a 4	EURO 320,00

<u>Priorità 4 da € 9.360 fino a € 12.000</u>	
NUMERO COMPONENTI	SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE
1	EURO 90,00
2	EURO 165,00
3	EURO 240,00
4 e superiori a 4	EURO 270,00

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di **ogni priorità** ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che nonabbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Codice prestazione SIUSS (già Casellario dell'Assistenza); A1.04 " contributi economici a integrazione del reddito familiare " (Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose) per la trasmissione all'INPS della succitata misura/prestazione erogata.

2. Dergoghe

- 2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al precedente paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficino del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al precedente paragrafo 1.2 ..
- 2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Soglia della percezione monetaria RDC di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1
Nuclei con 1 minore	€ 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455,00	

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23 che si riportano di seguito:

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto

		riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO- SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischi di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizi trasporto e mobilità	Sostegno economico erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani

Il Comune verifica l'effettiva spesa sostenuta. Il beneficiario REIS dovrà tramettere al Comune idonea documentazione attestante la spesa sostenuta. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta l'interruzione dell'erogazione del beneficio per le quote residuali e il recupero di quanto già erogato.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

3. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica". Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad

eccezione dei casi previsti) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS si prevedono le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle équipe multidisciplinari.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. :

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se non ad eccezione del "premio scuola" di cui al successivo paragrafo 5.

3.1 Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS, la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:
 - sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
 - sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curricolari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
 - abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
 - dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
 - monte ore di sostegno allo studio individuale;
 - sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

E' prevista la trasmissione all'INPS - Casellario dell'Assistenza della succitata misura/prestazione erogata.

3.2 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi

a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

4. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

5. Provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione di progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita	Erogazione monetaria
Scuola primaria	Ottimo	€ 150,00
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8	€ 150,00
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8	€ 150,00

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Il premio scuola fa riferimento all'anno scolastico 2022/2023, pertanto la somma verrà erogata a Ottobre 2023, quando la famiglia sarà in grado di dimostrare il raggiungimento della valutazione richiesta.

E' prevista la trasmissione all'INPS - Casellario dell'Assistenza della succitata misurata/prestazione erogata.

6. Modalità di erogazione del sussidio economico e modalità di utilizzo delle risorse a valere sui progetti di Inclusione sociale.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

In sede di presentazione della domanda e/o di redazione del progetto personalizzato di Inclusione verrà richiesto di dichiarare tale suddetto impegno.

Il Comune provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della

condizione dei beneficiari.

Per quanto concerne i progetti di inclusione attiva, la Regione riconosce un costo fino a Euro 3.000 per semestre per ogni patto di inclusione sociale, con esclusione di ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio se non ad eccezione del " premio scuola" di cui al precedente punto 5 del presente avviso.

Come indicato al punto 3.1 del presente avviso, nel caso in cui si attivino i progetti sperimentali per garantire l'efficacia e la continuità di un intervento, può essere ammesso un costo fino a 6.000 euro per un anno.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Per i beneficiari individuati nel precedente paragrafo 2 (Deroche) del presente avviso non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Si precisa che il comune può prevedere modalità differenti per l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti di inclusione attiva anche già collaudate nelle gestioni precedenti o nella realizzazione di interventi simili come meglio descritto al punto 7 delle Linee guida approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 dell'11.08.2021.

In quei Comuni, in cui emerga che il ricorso alle procedure sopra descritte non corrisponda agli interessi dell'ente in termini di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, può essere straordinariamente ammesso il trasferimento di parte delle risorse, per particolari interventi (es. pagamento di professionisti privati, pagamento di corsi per il conseguimento di attestati, compresi la patente di guida, ecc), direttamente ai destinatari. Si precisa che tale situazione potrà configurarsi soltanto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta o da sostenere. In quest'ultimo caso il beneficiario, una volta che avrà provveduto al pagamento della spesa, dovrà comunque darne prova producendo la relativa documentazione (es. fattura o altro documento contabile, copia del pagamento, ecc).

I costi relativi alla gestione, attivazione e realizzazione dei progetti di inclusione attiva, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. *assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.*), rientrano tra i costi previsti per ciascun progetto.

7. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e

comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 (Deroghe) del presente avviso , qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc,(per esempio predisponendo nuova domanda in funzione della modifica dell'ISEE) è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno individuate.

8. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al paragrafo 1 del presente avviso costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte del Comune.

9. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2021-2023

Le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico, definiti dalle Linee guida approvate in via definitiva con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 e secondo la graduatoria comunale.

Il Comune comunica alla Regione gli esiti delle graduatorie, entro 30 giorni dalla loro definitiva approvazione, fornendo almeno i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, suddivisi per priorità;
- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al succitato paragrafo 1.2. .

Il Comune di Villaurbana effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Le risorse assegnate per gli interventi di cui alla parte prima del presente avviso sono utilizzate:

- nella misura massima dell'80% per il pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS;
- nella misura minima del 20% per all'attuazione dei progetti di inclusione attiva , fermo restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie .

In base al numero di domande pervenute e alla valutazione delle problematiche e dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari del REIS, verrà determinato il fabbisogno complessivo e verranno individuate le risorse da destinare ai sussidi e le risorse da destinare ai progetti di Inclusione attiva (massimo 80% e minimo 20%) , alle premialità di cui al paragrafo n° 5 del presente avviso pubblico (che verranno accantonate fino al mese di ottobre 2023) e nel rispetto dei costi previsti per ciascun progetto di inclusione attiva.

In base a tale ripartizione verranno ammesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi a disposizione per il Comune di Villaurbana.

10. Presentazione delle domande e cause di esclusione

La domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e **fino al 19.07.2023 (termine perentorio)** utilizzando il modulo di domanda predisposto dal Comune di Villaurbana e reperibile presso il Comune di Villaurbana nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Villaurbana all'indirizzo: www.comune.villaurbana.or.it e dovrà pervenire all'ufficio Protocollo , debitamente compilata e completa dei documenti richiesti, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villaurbana, negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13:00 .

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare .

In caso contrario verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune di Villaurbana .

Alla domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000

N.445, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificazione ISEE in corso di validità
- 2) Certificazione ISEE corrente in corso di validità (nei casi previsti);
- 3) Copia del documento di Identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
- 4) Copia ricevuta dell'INPS attestante l'esito negativo o decadenza del Reddito di cittadinanza /PDC ;
- 5) per i nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 70 anni: copia della certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- 6) Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, L. 104/92).

Le domande saranno accolte secondo le priorità sopra evidenziate al punto 1.2 del presente avviso, e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Villaurbana della Regione Sardegna.

Saranno escluse le domande prive dei requisiti di ammissione e dei documenti richiesti e/o pervenute fuori termine, nonché quelle non debitamente integrate entro la data di scadenza del presente avviso e pertanto gravemente incomplete tali da non consentire la normale procedura istruttoria nonché quelle non ammissibili per esaurimento delle risorse stanziare. Inoltre saranno escluse le domande pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune di Villaurbana).



11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO UE N. 2016/679 " GDPR"

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679/UE (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati forniti /trasmessi per la *concessione della misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) di cui al presente avviso pubblico* sono trattati esclusivamente da personale espressamente designato/autorizzato del Comune di Villaurbana, ai sensi dell'art. 29 "GDPR" e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ("Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati"), nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 "GDPR" ed, in particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornire il servizio/intervento/misura regionale richiesto/a (REIS) di cui alla L.R. n. 18 /2016 -D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 - D.G.R. n. 34/25 dell'11.08.2021 .

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'informativa privacy completa relativa al trattamento dei dati personali è riportata nell' "Allegato Informativa Privacy" .

12. - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla L.R. n. 18/2016, alla deliberazione della G.R. n. 23/26 del 22.06.2021, alla deliberazione della G.R. n. 34/25 dell' 11.08.2021, alle circolari RAS n° 1 prot. 0012615 del 07.09.2021, n° 2 prot. 0013128 del 16.09.2021, n°4 prot. 0014118 del 06.10.2021 e quella a parziale rettifica circolare n. 4 prot. 0014868 del 21.10.2021, n° 20694 del 24.11.2022, n° 10 con prot. n. 10179 del 27.04.2023, n° 13793 del 31.05.2023 nonché ad altri documenti e atti che potranno essere predisposti a seguito della pubblicazione del presente Avviso.

13. Pubblicità del bando

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune.
- nella home page del sito istituzionale dell'ente <https://www.comune.villaurbana.or.it>

14. Sistema informativo.

Il sistema informativo necessario al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e

al controllo delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), componente del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE).

I Comuni titolari delle risorse destinate all'attuazione del REIS alimentano il sistema informativo SIPSO utilizzando gli allegati RA, RB, RD e RR, ecc. nonché altri dati/allegati relativi agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016, dalle Linee guida e circolari regionali..

15. Controlli e sanzioni

L'amministrazione regionale si riserva di effettuare i controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 dell'11.08.2021.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Comune potrà effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di inclusione attiva e i risultati conseguiti.

16. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Franca Melis.

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare esclusivamente telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali al numero 0783-44104 interno 2 oppure l'Ufficio del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo/Sociale 0783 - 44104 interno 1.

Villaurbana, 30/06/2023

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

(Rag. Maria Paola Deriu)

